



Comune di
Chiaravalle

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. (Testo aggiornato con deliberazione consiliare n. 23 del 28 aprile 2016)

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Chiaravalle, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs.446/1997.

Il presente regolamento è conforme allo spirito ed al disposto della Legge 212/00 'Statuto del Contribuente'.

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata, così come le agevolazioni, riduzioni o esenzioni, possono, con apposito regolamento, essere ulteriormente disciplinate nel dettaglio in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

In ogni caso prevalgono, se in contrasto con il presente regolamento, le norme specifiche delle singole entrate.

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione e pubblicità.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza economica e trasparenza dell'azione amministrativa e tributaria.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 2 - Individuazione delle entrate

Sono oggetto del presente regolamento le seguenti entrate:

- le entrate tributarie per la parte non disciplinata dalle norme e regolamenti specifici di ogni singola entrata;
- i proventi dei servizi pubblici (per le sanzioni amministrative il presente regolamento si applica ove non incompatibile con le norme di settore);
- i proventi dei beni dell'ente;
- gli altri proventi diversi;
- i proventi da alienazione di beni patrimoniali;
- i trasferimenti di capitale da soggetti non pubblici;

Art. 3 - Forme di gestione delle entrate

La fase dell'accertamento dell'entrata è gestita in via diretta, con le modalità di cui all'articolo successivo.

La riscossione spontanea delle entrate avviene in via diretta; la riscossione coattiva, fino al 31/12/2010 (termine fissato dall'art. 3 c.25 e 25-bis del D.L.203/05 conv. L.248/05) è effettuata dal concessionario statale con le modalità di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 salvo le successive modifiche ed integrazioni.

Sono fatte salve le forme diverse di riscossione già in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

Per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada, la riscossione può essere affidata anche a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Resta impregiudicata la possibilità per il responsabile dell'entrata, di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, se ritenuto più opportuno e conveniente.

L'amministrazione può disporre che l'intera riscossione coattiva o alcuni servizi di supporto ad essa relativi, possano essere affidati, nelle forme di legge, a soggetti esterni all'Ente.

Art. 4 - Responsabili delle entrate. Individuazione ed attività

Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione e della Performance, le risorse di entrata collegate ai rispettivi Centri di Responsabilità di Spesa (CDRS), indipendentemente dalla forma di gestione adottata, ai sensi dell'art. precedente.

I responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata.

Nell'ambito dell'attività dei responsabili delle entrate, è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni applicabili ai sensi dell'art.17 del D.lgs. 472 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine inoltre di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, è consentito l'utilizzo dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal [D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#), nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità all'art.5 del D.lgs. 218/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Il responsabile dell'entrata, d'ufficio o su motivata richiesta del debitore o contribuente, procede alla verifica degli avvisi di accertamento o liquidazione emessi, anche in pendenza di giudizio, ed adotta in autotutela gli eventuali provvedimenti, motivati, di annullamento o rettifica. Non è consentito procedere all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di atti impositivi, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole dall'Amministrazione.

Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante riscossione coattiva vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.

Qualora l'acquisizione delle entrate sia affidata a terzi, la responsabilità dell'entrata rimane comunque in capo al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo. Quest'ultimo vigila sull'operato del terzo affidatario il quale è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Per l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali può essere utilizzata, la gestione associata con altri Enti Locali, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5 – Attività di verifica e controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti sono tenuti alla verifica che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente a titolo di canone, corrispettivo o tariffa, corrisponda a quanto dovuto.

A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento di particolari categorie di entrate.

La Giunta comunale può altresì, in relazione ad eventi ritenuti di utilità pubblica quali ricorrenze, manifestazioni o feste popolari, realizzate in collaborazione con altri soggetti o associazioni, limitare, con apposita delibera di patrocinio dell'evento, la riscossione dei tributi alle sole aree e strutture, quali transenne pubblicitarie, box o chioschi per raccolta fondi, strutture di ristoro, di vendita o comunque con rilevanza economica, nel rispetto del principio di indisponibilità ed irrinunciabilità delle entrate tributarie.

In linea generale, ove possibile, i corrispettivi dei servizi e/o i canoni di godimento dei beni devono essere riscossi in via anticipata rispetto alla fruizione del servizio o al godimento del bene.

Ove compatibile con la natura dell'entrata, il responsabile deve richiedere una cauzione da raggugiarsi all'importo dovuto e alla durata del servizio/godimento del bene.

Nel caso in cui il fruitore del servizio **sia** un minore, il soggetto debitore è da identificarsi nel richiedente il servizio.

Art. 6 - Modalità di pagamento

In via generale e, salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- versamento diretto alla tesoreria comunale;
- versamento nei conti correnti postali intestati al Comune;
- disposizioni, anche permanenti, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- canali telematici eventualmente predisposti dal Comune;
- versamenti diretti agli agenti contabili nominati dal Comune.

Art. 7 – Ritardato pagamento

Se il pagamento non avviene entro la data indicata dal responsabile dell'entrata, a decorrere dal giorno successivo la scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento maturano interessi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, qualora non diversamente stabilito da norme e/o regolamenti specifici, deve avvenire trascorsi almeno 3 mesi dalla scadenza del pagamento, per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Gli atti di cui al precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La procedura di riscossione coattiva deve essere avviata entro il termine di decadenza fissato dalla legge.

Art. 8 Dilazione di pagamento

Su richiesta dell'interessato, quando lo stesso si trovi in situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la rateizzazione dei crediti riferiti ad annualità arretrate nonché dei crediti iscritti in liste di carico:

- per la durata massima di 12 mesi per importi fino a €600,00;
- per la durata massima di 24 mesi per importi superiori a 600,00 e fino ad € 1.200,00
- per la durata massimo di 36 mesi per importi superiori ad € 1.200,00.

Il funzionario responsabile dell'entrata, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti precedentemente previsti e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9.

Per importi superiori a € 10.000,00 il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione d'idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria od assicurativa.

Nel caso di mancato pagamento di tre rate scadute, il debitore decade automaticamente dal beneficio.

Il soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il responsabile della singola entrata.

Art. 9 - Interessi e spese

Sulle somme dovute a seguito d'inadempimento e sulle rateizzazioni di pagamento concesse si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale calcolati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito fino alla data di scadenza assegnata.

Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate a tale decreto, in ordine alle spese di notifica ripetibili nei confronti del contribuente o suoi aventi causa, si intenderanno automaticamente recepite dal Comune.

Art. 10 – Importi minimi

In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 5,00.

Per procedere all'emissione di accertamenti e riscossione coattiva è necessario che la somma degli importi riferiti ad ogni tipologia di entrata, relativamente allo stesso anno finanziario e allo stesso soggetto debitore, non sia inferiore a € 12,00.

Non si procede all'insinuazione nel passivo di un fallimento per importi inferiori a 500,00 euro.

Per quanto non espressamente previsto, l'eventuale rinuncia ad un credito deve essere disposta con motivata determinazione del responsabile dell'entrata.

Art. 11 – Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute per ogni singola entrata entro i termini di prescrizione stabiliti dalla legge.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione e di altra eventuale documentazione ritenuta idonea.

Il responsabile dell'entrata, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi calcolati applicando il tasso di interesse di cui all'art. 9. Entro tale termine può essere richiesta altresì l'integrazione dell'istanza prodotta o della documentazione allegata.

Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni entrata e ad ogni periodo di competenza (anno finanziario), il cui importo sia inferiore ad € 12,00.

Art. 12 – Diritto di Interpello

Il presente articolo, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'art.11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, conformemente anche a quanto previsto dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 156 del 24/9/2015, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo, fatto salva l'applicazione di eventuali disposizioni legislative in contrasto con il presente regolamento.

Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previste dalla vigente normativa, volto a conoscere anticipatamente l'orientamento dell' Ufficio Tributi e chiarire il comportamento da tenere in ordine alla medesima questione.

Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunale, può inoltrare all' Ufficio Tributi del comune circostanziata e specifica istanza di interpello in carta semplice, riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti personali.

Il contribuente dovrà presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell' interpello.

La presentazione dell' Istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 13 – Istanza di Interpello

L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresenta tante legale;
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e la chiara formulazione del quesito;
- l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
- l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune relativamente all' istanza di interpello, nonché l' eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
- la firma per sottoscrizione.

All' istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell' amministrazione, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

Art. 14 – Risposta all’ istanza di interpello

L’Ufficio Tributi, nei termini di legge, e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante mezzi telematici.

Qualora non sia possibile fornire risposta, sulla base della documentazione allegata, l’ufficio tributi può richiedere di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o decorso inutilmente il termine concesso.

Qualora l’istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe , si può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune.

L’Ufficio deve comunque portare a conoscenza del contribuente, l’avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell’istanza.

Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata, verranno comunicati al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell’ istanza.

Art. 15 - Accertamento con adesione

L’istituto dell’accertamento con adesione è introdotto nell’ordinamento comunale al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nonché sui principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Esso si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell’obbligazione tributaria.

L’accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l’adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti:

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo;
2. Il ricorso all'accertamento con adesione, inoltre, presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

Art. 16 - Istituto della mediazione reclamo

L'istituto del "reclamo e mediazione" è disciplinato dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dall'art. 9, comma 4 lett. l) del D.Lgs. n. 156 del 24/9/2015, il quale lo introduce anche per i tributi locali, relativamente alle controversie di valore non superiore ad euro ventimila.

Il procedimento di reclamo sarà attivato automaticamente con la presentazione del ricorso, con la quale si aprirà una fase amministrativa di 90 giorni durante la quale sono sospesi i termini di riscossione e pagamento.

L'istruttoria concernente il reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio Tributi, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.

Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, oppure di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.

In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.

In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo.

Il provvedimento di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.

In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria provinciale.

La mediazione si perfeziona con il versamento entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.

Art. 17 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni, ed esclusioni

In via generale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata spetta al Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio della autonomia, la determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni, in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Le modifiche introdotte dal presente Regolamento entrano in vigore e prestano i loro effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell' Interno del 1° marzo 2016, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.